



Scuole paritarie del Trentino

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/01/2007	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ^{1,2}	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (dal 01/05/2000 – data attivazione del Fondo – fino al 31/12/2000) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (€ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	- ¹	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

¹ Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire...

Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta

non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE SCUOLE PARITARIE TARENTINE:

- COLLEGIO ARCIVESCOVILE CELESTINO ENDRICI**
- ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE**
- ISTITUTO SALESIANO MARIA AUSILIATRICE**
- COOPERATIVA SOCIALE SACRA FAMIGLIA ONLUS**
- ISTITUTO SALESIANO SANTA CROCE –MEZZANO**
- COOPERATIVA SOCIALE "G.VERONESI"**
- GARDASCUOLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE**
- ISTITUTO LVO DE CARNERI**
- ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA STEINERIANA**

Indice:

13/06/2018 LABORFONDS Accordo

13/06/2018

ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI DELLE SCUOLE PARITARIE RICONOSCIUTE (DI SEGUITO "SUOLE PARITARIE TARENTINE") A LABORFONDS

Tra le Scuole Paritarie Trentine:

Collegio Arcivescovile Celestino Endrici p.iva 00317150225 via Mons. Endrici, 23 Trento, nella persona del legale rappresentante ing. Bruno Daves;

Istituto Figlie del Sacro Cuore c.f. 01388480582 Piazza S. Teresa Verzeri, 4 Trento, nella persona della legale rappresentante Madre Deodata- Anna Maria Mascheroni;

Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice p.iva 00344100227 via F. Barbacovi, 22 Trento, nella persona del Rappresentante con procura speciale don Michele- Michele Ca nella;

Cooperativa sociale Sacra Famiglia onlus c.f. 02311520221 via della Saluga, 7 Trento, nella persona del legale rappresentante avv. Giulio Margoni;

Istituto Salesiano Santa Croce -Mezzano c.f. 80007770268 P. IVA 02360500264 via Moleren, 25 Mezzano nella persona del procuratore del Legale rappresentante signor Dissegna Roberto;

Cooperativa Sociale "G.Veronesi" s.e. c.f.. 00630210227 piazzale Orsi, 1 Rovereto legale rappresentante signor Benedetto Marchese;

Gardascuola società cooperativa sociale cod. fisc. p.iva 01335020226 via XXIV Maggio, 1 Arco nella persona del legale rappresentante signor Carlo Modena;

Istituto Ivo De Carneri cod. fisc. P.iva 01572180220 via Murialdo, 30 Civezzano nella persona del legale rappresentante prof. Giovanni Scalfi

Associazione Pedagogica Steineriana cod. fisc. p.iva 96014820227 via Conci, 86 38123 Trento - nella persona del legale rappresentante Signora Maria Lorenza Pandolfi De Rinaldis

e le OOSS rappresentate da:

CISL SCUOLA nella persona della Segreteria Generale Signora Stefania Galli

FLC CGIL nella persona della Segretaria Generale Signora Cinzia Mazzacca

UIL SCUOLA nella persona del Segretario Generale Signor Pietro Di Fiore

SINASCA nella persona del signor Gardumi Giorgio (solamente per CCNL AGIDAE)

alla presenza del Direttore Generale Responsabile del Fondo Pensione Complementare - Laborfonds (di seguito "Laborfonds") dott.ssa Ivonne Forno,

si è raggiunto il seguente accordo per la definizione delle modalità di iscrizione dei dipendenti delle Scuole paritarie riconosciute (di seguito "Suole Paritarie trentine") a laborfonds.

Premesso che,

- Laborfonds è il Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige, iscritto al n. 93 dell'Albo dei Fondi Pensione tenuto presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, viene individuato come fondo negoziale di riferimento dei dipendenti delle Scuole Paritarie Trentine, salva diversa indicazione da parte dei singoli dipendenti espressa in favore del fondo pensione negoziale di categoria operante a livello nazionale;
- la Provincia Autonoma di Trento entro l'avvio del prossimo anno scolastico 2018-2019 relativamente a quanto previsto dalla legge 7.8.2006 n. 5 art. 76 e D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg – art. 19, definirà specifici accordi con le Scuole Paritarie Trentine, che a loro volta comunicheranno a Laborfonds il periodo a partire dal quale sarà data attuazione al presente accordo, e che comunque sarà anteriore al 30.09.2018;
- ad oggi i CCNL applicati dalle scuole paritarie Trentine, AGIDAE scuole cattoliche e ANINSEI scuole private laiche, non hanno regolamentato pienamente l'adesione alla previdenza complementare;
- In considerazione di quanto premesso, il presente Accordo disciplina le modalità di adesione dei dipendenti delle Scuole Paritarie Trentine a Laborfonds.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

A partire dal mese di settembre 2018 (anno scolastico 2018-2019) possono aderire a Laborfonds i dipendenti delle Scuole Paritarie Trentine con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi.

La contribuzione a Laborfonds, tenuto conto della cadenza fissata da quest'ultimo, si realizza nella seguente misura:

	quota TFR	Contributo lavoratore	Contributo datore di lavoro	
Tutti i lavoratori	50% 60% 70% 80% 90%100%	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione

La base di calcolo dei contributi dovuti è:

- Scuole che applicano il CCNL AGIDAE scuole cattoliche: retribuzione tabellare art. 29 CCNL AGIDAE + elemento integrativo territoriale provinciale del 12/09/2008
- Scuole che applicano il CCNL ANINSEI scuole private laiche: retribuzione tabellare art. 18 CCNL ANINSEI

Il lavoratore con comunicazione da effettuarsi entro il 30 novembre con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo le seguenti opzioni espresse in percentuale sulla base di calcolo prevista: 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%, fermo restando che per avere diritto alla contribuzione da parte del datore di lavoro, il lavoratore deve versare la quota minima del 1% di contribuzione.

Le parti fanno presente che i richiami fatti dalla normativa o dalla contrattazione collettiva al fondo pensione negoziale nazionale di categoria si intendono quindi riferiti per le Scuole Paritarie Trentine al Laborfonds, il quale conseguentemente è anche destinatario di eventuali ulteriori contributi fissati dalla contrattazione collettiva o da particolari disposizioni normative o dalla contrattazione collettiva, siano questi contributi di tipo "aggiuntivo" (ad esempio "contributo contrattuale") o comunque straordinari, sia di carattere continuativo o una tantum, riguardanti tutti i dipendenti o parte di questi. In caso di previsioni che dispongano la destinazione di tali contributi alla previdenza complementare, anche in assenza di un'esplicita manifestazione di volontà, gli stessi verranno versati dalla Scuola Paritaria trentina-datore di lavoro a Laborfonds ai sensi dell'art. 1 commi 171-172 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Inoltre, in accordo con la normativa di riferimento, potranno essere altresì destinate a Laborfonds ulteriori forme di contribuzione derivanti dal sistema di retribuzione variabile ed incentivante, quali premi aziendali, di produttività, di risultato od indennità di qualsivoglia natura legate alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in esecuzione delle previsioni della contrattazione collettiva territoriale ovvero aziendale.

Ai fini della maggiore diffusione della cultura previdenziale, le Scuole Paritarie Trentine consegneranno, principalmente ai lavoratori non iscritti alla previdenza complementare, l'eventuale materiale informativo predisposto da Laborfonds, contenente indicazioni sui vantaggi derivanti dall'adesione. Le parti promuoveranno anche iniziative congiunte al fine di informare e sensibilizzare i lavoratori sull'importanza della previdenza complementare, anche con il coinvolgimento di Laborfonds.

L'efficacia del presente Accordo per quanto riguarda la contribuzione a carico delle Scuole Paritarie Trentine, sarà sottoposta alla condizione della verifica annuale entro il termine del 15/04 di ogni anno. Tale verifica prenderà in esame la presenza di coperture finanziarie per gli anni scolastici successivi e conseguentemente agli Istituti firmatari è riservata la facoltà di non versare la quota a carico del datore di lavoro a partire dall'anno scolastico successivo alla data del 15/04. Al verificarsi della suddetta circostanza, le Scuole Paritarie trentine

forniranno apposita comunicazione ai propri dipendenti, nonché a Laborfonds.
Per quanto non espressamente previsti rinvia alle disposizioni ed alle regole fissate da Laborfonds.

Trento, 13 giugno 2018
